



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, avvocato Ludovica Cerbino, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento rubricato al **n.14 S/2015** nei confronti del tesserato **BALOSSI FRANCESCO**, tessera **n. 168322**, circolo di appartenenza Golf Club Jesolo, relativo ai fatti accaduti il 25/08/2015 presso il Golf Club Jesolo

- Con comunicazione a mezzo e-mail del 26/08/2015, la Segreteria del Golf Club Jesolo ha trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia della FIG il rapporto informativo relativo al tesserato Balossi Francesco, tessera n.168322, con unito l'esposto a firma del Segretario di detto circolo sig.ra Chiara Bardella, che riporta quanto denunciato dal sig. Fornasier Ermes con riferimento al comportamento tenuto da Balossi Francesco nella gara disputata il 25/08/2015 denominata "Spaghetti Golf Cup" presso il Golf Club Jesolo;
- Oggetto della denuncia è stato il comportamento - cui ha assistito il denunciante - posto in essere da Balossi Francesco che, alla buca 9 del percorso di gara, trovando la sua palla fuori limite, la spostava per ben tre volte con altrettanti calci, per poi giocarla;
- Il sig. Balossi Francesco è stato convocato presso la Segreteria del Circolo a fine gara dalla sig.ra Chiara Bardella, perché venisse chiarita la dinamica dei fatti, anche alla presenza del denunciante. In tale occasione il sig. Balossi Francesco ha confermato che, a quella buca, la sua palla era fuori limite ma riferiva: "siccome non era a premio, avevo già segnato X a quella buca, ma poi mi sono fatto tentare e stupidamente ho confermato 6";



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

In allegato al rapporto informativo sono stati trasmessi a questo Ufficio : 1) La relazione della sig.ra Chiara Bardella che riporta la denuncia di Fornasier Ermes ; 2) L'elenco partenza della gara; 3) La copia dello score dell'incolpato.

Dall'esame della documentazione acquisita , e dall'espletata istruttoria, risulta quanto segue:

Il denunciante Fornasier Ermes ha confermato quanto riportato nella relazione a firma Chiara Bardella , di cui in premessa .

Il sig. Balossi Francesco , nei cui confronti si procede, convocato presso la Segreteria del Circolo dopo la gara , ha riconosciuto alla sig.ra Chiara Bardella , Segretaria, quanto denunciato alla stessa da parte del giocatore Fornasier Ermes , componente di altro flight di gara rispetto a quello di cui faceva parte l'incolpato, e cioè di essersi spostato la palla dal fuori limite apportando peraltro una giustificazione del tutto irrilevante ai fini dell'elemento psicologico del dolo.

In data 02.11.2015 è stato notificato all'incolpato il provvedimento ex art.44 del Regolamento di Giustizia, con indicazione della data della decisione al 20.11.2015.

La Segreteria degli Organi di Giustizia ha fatto pervenire a questo Ufficio in data 06.11.2015 la dichiarazione scritta da parte dell'incolpato nella quale egli , con riferimento al fatto contestatogli, conferma che d'impulso ha spostato la palla che era finita fuori limite , di averla spostata e giocata "per vedere come avrei potuto finire la buca se avessi trovato la palla in una



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

posizione giocabile , e ~~me ne sono subito pentito?~~ TERRITORIALE

Il sig. Balossi poi si contraddice con quanto già dichiarato , quando , in tale scritto, afferma di aver subito corretto il punteggio calcolato dal suo marcatore , che era 6 in quanto non si era accorto di nulla, con una x.

Il Sig. Balossi infatti , nell'immediato , in Segreteria, aveva riferito di aver messo X a quella buca ma di essersi fatto tentare e di aver stupidamente confermato 6.

Il comportamento del tesserato Balossi Francesco , sotto il profilo oggettivo e soggettivo , integra la fattispecie prevista e sanzionata dall'art.17, punto 1, lettera E del Regolamento di Giustizia, avendo egli dolosamente modificato la posizione della palla in gioco

PQ.M.

L'intestato Giudice infligge al succitato sig. Balossi Francesco , tessera n. 168322, la sanzione minima edittale prevista dal Regolamento di Giustizia della **squalifica temporanea di mesi 9** , consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per tale periodo, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.

Padova, 20 Novembre 2015

Il Giudice Sportivo Territoriale

Per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Avv. Ludovica Cerbino